

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 16 DICEMBRE 2020

Determinazione del Direttore Generale n. DG/79/2020

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Generale	
Responsabile del procedimento		Il Dirigente dell' Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto:	Definizione transattiva della vertenza promossa da Banca Farmafactoring S.p.a. nei confronti dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, avanti al Tribunale di Milano, Sez. IV, Dott.sa Antonella Cozzi, R.G. 12986/2020.	

Il Direttore Generale,
richiamata la Determinazione DG/44/2020 del 02.07.2020, con la quale veniva conferito incarico all'Avv. Massimo Meraviglia ed all'Avv. Sabrina Allisio, quali legali interni dell'Amministrazione, di costituirsi nel giudizio promosso da Banca Farmafactoring S.p.a. avanti al Tribunale di Milano, Sez. IV, Dott.ssa Antonella Cozzi, recante R.G. 12986/2020, munendoli di procura alle liti, al fine di rappresentare e difendere l'Azienda e contestare le pretese fatte valere con l'atto di citazione notificato all'Ente in data 19.03.2020;

Premesso che:

- con l'atto di citazione notificato a questa Azienda in data 19 marzo 2020, Banca Farmafactoring S.p.a. ha chiesto il pagamento dei seguenti importi:

- € 159.019,45 in linea capitale, a fronte di n. 45 fatture scadute ed insolute, oltre interessi moratori dovuti sul predetto importo, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo, ed oltre gli ulteriori interessi anatocistici dovuti dalla data della domanda giudiziale;
- € 1.800,00 a titolo di costi di recupero dovuti ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02 in relazione alle suddette fatture insolute (in ragione di € 4000 per ciascuna fattura insoluta);
- € 13.402,69 a titolo di interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento di ulteriori 772 fatture, diverse rispetto alle precedenti, maturati dalla scadenza di ciascuna fattura alla data

dell'effettivo saldo, oltre gli ulteriori interessi anatocistici dovuti dalla data della domanda giudiziale;

- € 30.888,00 a titolo di costi di recupero *ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02*, dovuti in relazione a ciascuna delle predette 772 fatture (in ragione di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta), il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi moratori richiesti in giudizio;
- in via subordinata, il pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.*, con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese legali del giudizio;

- con comparsa di costituzione e risposta del 08.07.2020 si costituiva in giudizio l'ASP IMMeS e PAT, chiedendo il rigetto delle domande *ex adverso* proposte, siccome infondate in fatto e diritto;

- seguivano tra le parti contatti per la definizione transattiva della vertenza, stante l'esito delle verifiche e controlli effettuati dalla competente Area Economico-Finanziaria ed il riscontrato effettivo ritardato, mancato e/o erroneo pagamento (in quest'ultimo caso relativamente alla somma di euro 142.816,12 versata in data 20.08.2019 al terzo Banca Ifis) delle fatture oggetto di domanda giudiziale e della conseguente effettiva debenza, almeno parziale, delle somme dovute a titolo di interessi moratori maturati e maturandi e, quindi, in ragione della conseguente legittimità da riconoscersi, almeno in parte, alle domande proposte in giudizio da Banca Farmafactoring S.p.a..

- all'udienza di prima comparizione del 14.10.2020, tenuta nella modalità della trattazione scritta, il Giudice adito, Dott.ssa Cozzi, concedeva alle parti un rinvio della causa, salvi ed impregiudicati i diritti di prima udienza, stante la riferita pendenza di trattative;

- la causa è chiamata all'udienza del 17.12.2020, per i medesimi incumbenti di prima udienza;

- a seguito dei contatti intervenuti è intenzione delle parti definire in via bonaria la controversia insorta mediante la corresponsione in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. della complessiva somma di € 46.961,93, a tacitazione di ogni pretesa azionata e fatta valere da BFF S.p.a. nell'ambito del giudizio recante R.G. 12986/2020, da versarsi a mezzo bonifico bancario intestato a Banca Farmafactoring S.p.A. sulle coordinate IBAN IT58T0343501600CT0990034353, entro il 30/12/2020;

- l'ASP IMMeS e PAT si impegna a versare a BFF la complessiva somma di euro 46.961,93 - da considerarsi come valore congruo di giusto temperamento dei rispettivi diritti delle parti all'esito delle verifiche e controlli contabili effettuati ed anche all'esito di ulteriore rideterminazione dei maggiori importi richiesti con atto di citazione - di cui:

- euro 15.942,33 a titolo di sorte capitale per fatture insolte (al netto della somma di euro 142.816,12 versata erroneamente al terzo Banca Ifis e successivamente ricevuta da BFF);
- euro 21.666,43 a titolo di interessi moratori maturati e maturandi (pari al 65% della complessiva somma quantificata come dovuta a BFF di euro 33.332,96 all'esito della minor rideterminazione rispetto alle somme chieste in citazione);
- euro 6.040,00 a titolo di rimborso spese sostenute per il recupero del credito *ex D.Lgs. 231/2002* in luogo dei 32.680,00 richiesti in citazione;
- euro 3.313,17 a titolo di concorso spese legali, pari al 50% delle spese legali quantificate e richieste da BFF nel corso delle trattative.

Ritenuto che, allo stato, la somma concordata tra le parti consente un maggior vantaggio all'Ente rispetto alla maggior somma che dovrebbe riconoscersi in giudizio in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande azionate da BFF, stante la possibile soccombenza - da ritenersi altamente probabile - in ragione effettivo riscontrato ritardato, mancato e/o erroneo pagamento delle fatture azionate in giudizio, nonché considerando i maggiori oneri, anche a titolo di spese di recupero e legali, che la soccombenza potrebbe comportare in caso di esito sfavorevole della causa

per l'Ente, fatti salvi gli opportuni controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione in merito a tutti gli elementi e/o circostanze che hanno determinato Banca Farmafactoring ad azionare le pretese oggetto dell'atto di citazione *ex adverso* notificato, contestate in giudizio e definite in via transattiva, come stabilito nel presente provvedimento, e le conseguenti iniziative nei confronti dei responsabili individuati ai fini del recupero dei danni accertati;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) di transigere il contenzioso in essere con Banca Farmafactoring S.p.A. regolando i rapporti così come in premessa dettagliatamente indicato, ovvero mediante la corresponsione in favore di Banca Farmafactoring S.p.A., a tacitazione di ogni pretesa azionata e fatta valere avanti al Tribunale di Milano, Sez. IV, Dott.ssa Antonella Cozzi, nell'ambito del giudizio recante R.G. 12986/2020, della complessiva somma di € 46.961,93, da versarsi a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT58T0343501600CT0990034353, entro il 30 dicembre 2020, nonché di rimettere gli atti all'Area Affari Generali e Legali per l'acquisizione di tutti gli elementi utili ai fini di consentire all'Amministrazione i controlli e le verifiche in merito alle pretese oggetto di causa per le conseguenti iniziative nei confronti dei responsabili individuati ai fini del recupero dei danni accertati;
- 2) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, sarà finanziato nell'ambito del Budget n. 407/2020 come da annotazione del Servizio Economico Finanziario così come segue: CO.GE. 780.070.00100.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.